

È A CARICO DEL DATORE DI LAVORO LA PROVA DI AVER TUTELATO L'INTEGRITÀ FISICA E LA PERSONALITÀ DEL LAVORATORE

GIOVANNI MAGLIARO

Secondo la Cassazione la responsabilità del datore di lavoro configurata con l'articolo 2087 del codice civile va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe sul lavoratore che lamenta di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare (oltre all'esistenza di tale danno) la nocività dell'ambiente di lavoro nonché il nesso tra l'una e l'altra. Una volta che il lavoratore abbia fornito tale prova spetta però al datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele e i rimedi necessari ad impedire il verificarsi del danno.

Nella fattispecie era stato accertato che il lavoratore aveva lavorato per oltre trent'anni alle dipendenze dell'ENEL svolgendo mansioni di operaio addetto a lavori di squadra ed operatore di mezzi speciali, occupandosi di mansioni attinenti alla costruzione e alla manutenzione della filiera di elettrificazione richiedente tra l'altro svolgimento di attività di disboscamento, taglio di alberi, scavo e palificazione. Senza che fossero state adottate da parte del datore di lavoro misure atte a contenere i danni per la salute conseguenti a tali attività.



n. 203
2 maggio 2022

Come è noto l'articolo 2087 del codice civile in vigore dal 1942 tutela la salute e la personalità del lavoratore. La norma dice esattamente questo : " L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

La Cassazione, con la sentenza n. 10115 del 29 marzo 2022, si pronuncia su un interessante aspetto dell'applicazione della norma di cui sopra. In particolare afferma che una volta che sia dimostrato il nesso di causalità tra le mansioni espletate e la nocività dell'ambiente di lavoro resta a carico del datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le misure esigibili in concreto per evitare le conseguenze negative a danno del lavoratore. In mancanza di tale prova il datore dovrà provvedere a risarcire i danni subiti dal lavoratore.

Gli eredi di un dipendente dell'ENEL hanno fatto causa perché venisse accertata la responsabilità della Società per i danni biologici, morali, patrimoniali e non riportati dal loro congiunto per essere stato addetto all'esecuzione di mansioni usuranti, all'esposizione a vibrazioni, a posture incongrue e ad eventi climatici avversi senza che da parte datoriale fosse fornita idonea tutela per i suddetti rischi, si operasse una corretta sorveglianza sanitaria e si impartisse la formazione specifica per prevenire l'eventualità degli stessi eventi dannosi.

Il Tribunale di Chieti accoglieva la domanda e condannava l'ENEL a risarcire i danni. La Corte d'Appello di L'Aquila, invece, era di diverso avviso e respingeva la richiesta degli eredi. In sostanza sosteneva che da parte degli eredi del lavoratore non fosse stata fornita la prova sufficiente della sussistenza di specifiche omissioni datoriali nella predisposizione di quelle misure di sicurezza, suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno. Inoltre, secondo la Corte, non era stata fornita una dimostrazione sufficiente a dimostrare il nesso di causalità tra le patologie riscontrate e i lavori svolti.

Gli eredi del lavoratore proponevano ricorso per Cassazione sostenendo che la Corte d'Appello aveva errato nell'addossare al lavoratore l'onere di provare l'omissione da parte del datore di aver predisposto le misure di sicurezza. La Cassazione ha accolto il ricorso.